



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 11735 del 2024, proposto da Carmen Antini, Filippo Buquicchio, Rossella De Cosmo, Antonella De Milato, Luigia Di Biase, Cristiana Epicoco, Giuseppina Ferrante, Anna Rita Ingrosso, Maria Samantha Lamparelli, Carmela Pia Malvito, Antonella Mangano, Daniela Marinelli, Grazia Menduni, Cosimo Noviello, Serena Perrucci, Floriana Immacolata Pizzuto, Raffaella Rendina, Viviana Stano, Angelo Susco, Krizia Tancredi, Antonietta Verducci, rappresentati e difesi dagli avvocati Maria Clara Di Martino, Luigi Di Martino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Direttore Generale del Ministero Dell'Istruzione e del Merito, Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e D, non costituito in giudizio;

nei confronti

Maria Cosima Quaranta, Francesco Pio Trombetta, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

Annullamento in parte qua, previa adozione di misure cautelari,

- del decreto della Direzione Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, prot. n. 45116 del 9 agosto 2024 con il quale, all'esito delle prove concorsuali indette con decreto del Ministero dell'Istruzione e del Merito n. 2575/2023 ("Concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205"), "con riferimento alla concorso A012 – Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado, per la regione Puglia (posti n. 104 di cui taluni destinati ai candidati aventi diritto alle riserve in premessa enucleate)" è stata "approvata la graduatoria generale definitiva di merito, compilata secondo l'ordine del voto finale di merito riportato dai candidati in duecentocinquantiesimi e tenuto conto delle preferenze", e della "graduatoria definitiva di merito" ad esso allegata che ne costituisce parte integrante, nella parte in cui non vi sono inclusi i nominativi dei ricorrenti;

- dell'avviso della Direzione Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia prot. n. 45692 del 13 agosto 2024 e dei relativi allegati, con particolare riferimento alla "Graduatoria definitiva di merito - CLC A012 - Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado", nella parte in cui neanche in questa sono inclusi i nominativi dei ricorrenti; nonché, per quanto occorra:

- dell'avviso ai candidati della Direzione Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia prot. n. 47553 del 21 agosto 2024, con cui l'Ufficio ha precisato "che, ai sensi della normativa concorsuale, non sono contemplati elenchi di "idonei"", nonché, ove interpretati nel senso indicato nella predetta nota o comunque

in senso tale da precludere la pubblicazione della graduatoria generale di merito, in parte qua:

- decreto del Direttore Generale del Ministero dell'Istruzione e del Merito, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione, Direzione generale per il personale scolastico, n. 2575 del 6 dicembre 2023, con i relativi allegati, con cui è stato bandito il “Concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205” (doc. 6) e

- del decreto del Ministro dell'Istruzione e del Merito n. 205 del 26 ottobre 2023 recante “Disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell'articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante “Misure urgenti connesse all'emergenza da covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, come modificato dal decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, e dal decreto legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112”;

- del decreto del Direttore Generale del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione – Direzione generale per il personale scolastico n. 78 del 17 gennaio 2024 avente ad oggetto Rideterminazione del contingente dei posti da destinare alla procedura concorsuale; nonché, comunque, sempre in parte qua,

- di ogni atto presupposto, connesso e/o conseguente rispetto a tutti quelli in precedenza indicati, anche non conosciuto, ivi compresi, in particolare, tutti quelli di scorrimento della graduatoria allo stato nella disponibilità dei ricorrenti, adottati dalla Direzione Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia in date 28 agosto 2024, 29 agosto 2024, 3 ottobre 2024, 8 ottobre 2024 e 11 ottobre 2024.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Ufficio Scolastico Regionale Puglia;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2024 il dott. Giovanni Caputi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

1. Considerato che il ricorso risulta avere ad oggetto una procedura amministrativa relativa ad interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR, sottoposto al rito ex art. 12 bis, D.L. n. 68/2022, convertito con modificazioni in Legge n. 108/2022;

2. Ritenuto, quindi, di dover disporre la conversione del rito;

3. Considerato che, ai sensi dell'art. 12 bis comma 4 d.l. n. 68/22, sono parti necessarie del presente giudizio anche il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR – Struttura di Missione per il PNRR;

4. Ritenuto, quindi, necessario, ai sensi dell'art. 12 bis citato, ordinare la notifica nei confronti delle predette Amministrazioni, nel termine perentorio di giorni quindici dalla comunicazione della presente ordinanza e deposito della prova dell'avvenuta notifica nei successivi cinque giorni;

5. Ritenuta altresì la necessità di integrare il contraddittorio e, vista la numerosità dei controinteressati, che la stessa debba avvenire a mezzo di pubblici proclami, nei sensi e termini di quanto disposto da questa Sezione con l'ordinanza n. 836/2019, a

pena di improcedibilità del ricorso sia in relazione alla notifica sia in relazione al deposito;

6. Ritenuto che si debba ordinare all'Amministrazione di depositare in giudizio, oltre alla graduatoria dei vincitori, l'elenco graduato di tutti gli idonei, che appare funzionale alla verifica dell'interesse al ricorso di tutti i ricorrenti nonché all'esigenza di trasparenza in relazione alle rettifiche, alla correzione degli eventuali errori nell'attribuzione dei punteggi e agli eventuali ripescaggi a seguito di rinuncia, anche nell'ambito dei soli posti messi a concorso per i vincitori (cfr. Cons. Stato, ord. n. 1373/2023);

7. Considerato, ai sommari fini cautelari e sotto il profilo del *periculum in mora*, impregiudicata ogni valutazione in rito e nel merito, che la fissazione del merito all'udienza pubblica del 20 maggio 2025 sia idonea a soddisfare le esigenze cautelari dei ricorrenti, e che le spese cautelari della presente fase vanno compensate visto l'esito che implica l'assenza di vera e propria soccombenza e la peculiarità della controversia.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis):

- dispone la conversione del rito di cui in motivazione;
- dispone la notifica alle Amministrazioni indicate in motivazione e l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami;
- accoglie la domanda cautelare ai soli fini della celere fissazione del merito all'udienza pubblica del 20 maggio 2025.

Spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 settembre 2024 con l'intervento dei magistrati:

Alessandro Tomassetti, Presidente

Giovanni Caputi, Referendario, Estensore

Francesca Dello Sbarba, Referendario

L'ESTENSORE

Giovanni Caputi

IL PRESIDENTE

Alessandro Tomassetti

IL SEGRETARIO